Cassazione penale sez. I, 11/02/2026, (ud. 11/02/2026- dep. 11/02/2026) - n. 5744

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Presidente

Dott. POSCIA Giorgio - Consigliere

Dott. ZONCU Maria Greca - Consigliere

Dott. TONA Giovanbattista - Relatore

Dott. GALATI Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Ra.Ha. nato in P il (Omissis) (CUI: (Omissis));

avverso il provvedimento del Giudice di pace di Oristano del 27/01/2026;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

sentita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo l'annullamento ed il rinvio della decisione impugnata.

lette le conclusioni dell'avv. Ilia Massarelli per l'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe il Giudice di pace di Oristano ha convalidato, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n.286/1998, il trattenimento di Ra.Ha. (di nazionalità (Omissis)) presso il C.P.R. di M, disposto dal Questore di Sassari in data 25/01/2026, per giorni 60 a seguito del provvedimento di scarcerazione in esecuzione della misura dell'espulsione dal territorio nazionale con ordinanza n. 87/2026 del 25/01/2026.

2. Avverso detto provvedimento il difensore di Ra.Ha. ha proposto ricorso per cassazione lamentando, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione dell'art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 142/2015 in relazione agli artt. 10, comma 3, Cost., 18, commi 1 e 1.1 D.Lgs. n. 286/98, e in relazione agli artt. 3 CEDU, 8, comma 3, D.Lgs. n. 25/2008 e 2697 cod. civ.

Il ricorrente lamenta l'omessa motivazione sulle deduzioni difensive formulate nel corso dell'udienza di convalida con il deposito di una memoria e di n. 22 documenti, espressamente contestando il contenuto dell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Sassari, posta a fondamento del provvedimento trattenimento e seguita alla condanna del Ra.Ha. emessa

dal Giudice per le udienza preliminare presso il Tribunale di Genova ad anni quattro e mesi sei di reclusione per il reato di associazione finalità al terrorismo islamico.

Dalla documentazione emergeva la prova documentale di quanto dedotto per contestare la legittimità del trattenimento; in particolare il fatto che il ricorrente non aveva fatto ingresso in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera ma era giunto in Italia a seguito di esecuzione di mandato di arresto europeo e che quindi egli non si era trattenuto irregolarmente in Italia; la proposizione di atto di appello avverso l'ordinanza genetica del trattenimento; la restituzione della carta di soggiorno da parte della Corte di appello; la sussistenza del rischio di essere sottoposto a tortura o comunque a violazione dei diritti umani in caso di espulsione verso il Paese di provenienza essendo prevista in Pakistan per fatti analoghi per i quali è stato condannato la comminatoria della pena di morte ed essendo state documentate pratiche tortura da parte delle forze dell'ordine di quel paese; il percorso seguito dal ricorrente nel corso della sua detenzione, documentata dall'allegata relazione dell'Associazione Comunità (Omissis) in data 29/01/2026; l'avvenuta concessione dei benefici della liberazione anticipata durante la detenzione; la possibilità di rimanere in territorio italiano presso il fratello con conseguente insussistenza del pericolo di rendersi irreperibile.

3. L'Avvocatura dello Stato ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il Sostituto Procuratore generale, Elisabetta Ceniccola, ha concluso, chiedendo l'annullamento con rinvio.

4. All'esito dell'odierna udienza, fissata con le forme di cui all'art. 22, commi 3 e 4, legge n. 69 del 2005 a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 39 del 10 aprile 2025, le parti presenti hanno concluso nei termini sopra indicati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La decisione di convalida, qui impugnata, è motivata come segue: "letti i documenti prodotti in giudizio e sentite le parti; valutata la posizione del trattenuto; ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 286/1998 e ss.mm. per la convalida del provvedimento".

Nessun riferimento specifico è contenuto né alla specifica posizione del trattenuto, né alle ragioni del provvedimento espulsivo sottostante, né ad alcuno degli argomenti o dei 22 documenti allegati alla memoria depositata in udienza dal difensore.

Né contiene alcuna specifica presa di posizione sui contrari argomenti espressi dal rappresentante della Questura rispetto all'effettiva epoca in cui il ricorrente aveva fatto ingresso nel territorio nazionale e alle ragioni della sua pericolosità.

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ai fini della ricorribilità per cassazione del provvedimento di convalida o di proroga del Giudice di pace o della Corte d'Appello (nelle ipotesi di rispettiva competenza), limitata, tra l'altro, ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella nozione di "violazione di legge" va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, intesa come del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'"7ter" logico seguito dal giudice (Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, Rv. 287362 - 03). Va tenuto presente che il trattenimento dello straniero costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata.

Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate convalide o proroghe di trattenimenti non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida del trattenimento 'primario' o della proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Sez. 1 civ., n. 6064 del 28/02/2019, Z. contro M., Rv. 653101 - 01).

Orbene, alla luce della scarna e meramente enunciativa motivazione del provvedimento sopra trascritta, il Giudice di pace ha effettivamente omesso di esaminare i numerosi elementi fattuali e documentali introdotti dalla difesa nel corso della udienza di convalida, tutte peraltro ampiamente discusse dalle parti come si ricava dal verbale di udienza.

La decisione oggetto del presente ricorso, pertanto, è affetta dal vizio di omessa motivazione e non risultando nemmeno che detta risposta sia stata fornita in modo implicito non essendo sufficiente per la sua assoluta genericità il riferimento alla documentazione letta e ai presupposti valutati, a fronte della così complessa articolazione di proposizioni difensive come quelle già sopra riportate.

3. Per le ragioni sopra illustrate il provvedimento impugnato, come sopra corretto, deve essere annullato senza rinvio, con la comunicazione della presente sentenza al Questore di Nuoro per gli adempimenti di sua competenza.

Infine, in caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.

Si comunichi al Questore di Nuoro per gli adempimenti di competenza.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, l'11 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria l'11 febbraio 2026.